



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA COSTA

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Con ricorso dd. 27 giugno 2025 parte ricorrente contesta all'intermediario resistente l'errato ed illegittimo blocco del conto corrente a seguito di un sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza. Il blocco avrebbe riguardato, infatti, un saldo negativo di conto corrente.

La condotta della banca avrebbe quindi determinato un danno economico e all'immagine della ricorrente di cui quest'ultima chiede il risarcimento.

L'intermediario con controdeduzioni dd. 27 agosto 2025, eccepisce che in data 1° aprile 2025 la Guardia di Finanza aveva notificato alla banca un decreto di sequestro preventivo emesso a carico della ricorrente, determinando l'immediato blocco del relativo conto corrente. La banca precisa che, al fine di consentire l'accredito di somme sui conti sottoposti a sequestro, è prevista la possibilità di effettuare "sblocchi temporanei" e che tale evenienza si è verificata il 3 aprile 2025 sul conto della ricorrente. In quella stessa data, secondo quanto sostenuto dall'intermediario, la ricorrente, pienamente consapevole del sequestro in atto, ha approfittato dello sblocco temporaneo per effettuare pagamenti tramite POS e disporre, tramite il canale di home banking, un bonifico di euro 15.910,69. La banca ha quindi provveduto nuovamente a ripristinare il blocco del conto nella medesima giornata.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che le domande siano formulate in modo estremamente generico, confuso e impreciso, in violazione del principio di cui all'art. 99 c.p.c., tale da non consentire una chiara comprensione delle richieste avanzate dalla ricorrente. Inoltre, la banca afferma che la controversia esuli dalle competenze dell'Arbitro Bancario Finanziario *ratione materiae*, poiché verte sulle modalità di esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Nel merito, l'intermediario afferma di aver correttamente adempiuto alle disposizioni contenute nel decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dal GIP, bloccando la somma complessiva di euro 19.600,00. Sottolinea, altresì, che il bonifico di euro 15.910,69 è stato disposto direttamente dalla ricorrente, la quale era consapevole del procedimento penale in corso, e che l'utilizzo del canale telematico ha imposto alla banca di tentare il tempestivo richiamo dell'operazione, pur senza esito. Infine, l'intermediario contesta la richiesta risarcitoria, ritenendola del tutto generica e priva di una concreta e specifica motivazione. Chiede, quindi, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in ogni caso, ne chiede il rigetto per infondatezza delle domande.

Sono seguite repliche e controrepliche con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.

DIRITTO

La questione rimessa all'esame del Collegio attiene al danno lamentato dalla ricorrente in conseguenza del blocco dell'operatività del conto corrente, per effetto di un provvedimento di sequestro notificato dalla Guardia di Finanza. Più in particolare, parte ricorrente, in via principale, chiede che l'Arbitro risarcisca il danno patito dalla stessa in conseguenza dell'illegittima esecuzione del provvedimento di sequestro.

Il ricorso è inammissibile. Va infatti accolta l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'intermediario.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, l'ABF non è competente a sindacare le modalità di esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giurisdizionale, sia esso di natura civile o penale (così Collegio Milano, decisione n. 9986 del 25 settembre 2024; Collegio di Napoli, decisione n. 15737/22, Collegio di Milano, decisione n. 20987/2021, Collegio di Roma, decisione n. 17307/21, Collegio di Bari, decisione n. 7164/2023, Collegio di Bologna, decisione n. 8680/2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE